

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOTTA**

INDICE

| | | PAG. |
|--|-------------|--|
| Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | PAG. | |
| Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (1432); | | AIARDI e SANZA: Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (1165) 246 |
| MAGGIONI ed altri: Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, concernente il collaudo dei lavori pubblici (173); | | PRESIDENTE 246, 248, 252, 253, 255 GIGLIA, <i>Relatore</i> 248, 252, 253 LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 248, 252, 253 SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE 255 |
| MAGGIONI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (174); | | Votazione segreta: |
| ACHILLI ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche (766); | | PRESIDENTE 256 |
| LAMORTE: Snellimento delle procedure di collaudo delle opere pubbliche (919); | | |

La seduta comincia alle 9.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (1432) e delle proposte di legge Maggioni ed altri: Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, concernente il collaudo dei lavori pubblici (173); Maggioni ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (174); Achilli ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche (766); Lamorte: snellimento delle procedure di collaudo delle opere pubbliche (919) e Aiardi e Sanza: Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali », e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Maggioni ed altri: « Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, concernente il collaudo dei lavori pubblici; Maggioni ed altri: « Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche; Achilli ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche »; Lamorte: « Snellimento delle procedure di collaudo delle opere pubbliche » e Aiardi e Sanza: « Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ».

Avverto la Commissione che sul nuovo testo dell'articolato redatto dal Comitato ristretto, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, a condizione, però, che all'ultimo comma dell'articolo 5 sia precisato che esso ha

effetto esclusivamente nella materia oggetto del provvedimento e che all'articolo 27, il primo comma sia sostituito dal seguente: « Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS, con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350 », con la conseguente soppressione di ogni riferimento alla qualifica di vice capo compartimento nei restanti commi. Inoltre la suddetta Commissione ha fatto rilevare l'opportunità di sopprimere l'articolo 22, « sia perché il suo contenuto forma oggetto di autonomo e più generale provvedimento deferito in competenza legislativa alla I Commissione (disegno di legge n. 1021), sia perché, così formulato, esso appare insufficiente a raggiungere gli obiettivi di snellimento delle procedure che si propone ».

Ricordo che nella seduta del 6 luglio 1977 era stata chiusa la discussione sulle linee generali ed avevano replicato il relatore e il Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Dichiarazione d'urgenza).

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio

nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Aree destinate all'edilizia scolastica).

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

(Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea).

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché

quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi; sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dalle autorità indicate dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti e indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dall'articolo 71, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono a mezzo di dipendenti all'uopo incaricati ed in concomitanza del verbale di immissione nel possesso redatto dagli stessi dipendenti.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

(È approvato).

ART. 4.

(Attraversamenti e spostamenti).

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta la occupazione temporanea, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro 60 giorni indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Inosservanza dei termini).

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normalivi agli enti locali territoriali, agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma, l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la Giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Le ordinanze emesse dal TAR ai sensi dell'articolo 24 ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono immediatamente appellabili al Consiglio di Stato.

Ricordo ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere parere favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto, aveva posto la condizione che all'ultimo comma dell'articolo 5 fosse precisato che le norme che questo dettava avessero effetto esclusivamente nella materia oggetto del provvedimento.

GIGLIA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere, e, quindi, a tradurre in un emendamento, il rilievo della I Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « Le ordinanze », aggiungere le seguenti: « relative alle materie oggetto della presente legge ».

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 6 al 22 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Deliberazioni degli enti locali territoriali).

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti sono immediatamente esecutivi.

(È approvato).

ART. 7.

(Pareri).

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per la esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria

ed il parere vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia od atti richiesti.

I Presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

(È approvato).

ART. 8.

(Parere sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno).

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1965, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

(È approvato).

ART. 9.

(Comitato tecnico-amministrativo).

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osserva-

zioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Le norme di cui al secondo comma del presente articolo si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

(È approvato).

ART. 10.

(Adempimenti degli Uffici periferici).

Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, primo comma, nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende lo ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

(È approvato).

ART. 11.

(Modalità di aggiudicazione).

Per le opere da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali, nonché per gli appalti per i quali erano stati adottati gli atti deliberativi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, continuano ad applicarsi le normative di aggiudicazione precedentemente in vigore.

(È approvato).

ART. 12.

(Aggiudicazione a trattativa privata).

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va

determinato tenendo conto sia della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra, sia delle economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e pertanto con un ribasso non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente alla entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto, e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

(È approvato).

ART. 13.

(Revisione prezzi in caso di anticipazioni).

Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

(È approvato).

ART. 14.

(Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario).

Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

(È approvato).

ART. 15.

(Proroghe).

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in cor-

so di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

(È approvato).

ART. 16.

(Collaudi).

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio-decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da dieci a centocinquanta milioni di lire.

(È approvato).

ART. 17.

(Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo).

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.

I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

(È approvato).

ART. 18.

(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo).

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

(È approvato).

ART. 19.

(Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui).

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere

somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

(È approvato).

ART. 20.

(Gare deserte).

Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 21.

(Pagamenti in conto).

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 22.

(Pagamento delle indennità).

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto del 40 per cento dell'indennità di espropriazione può essere corrispo-

sto in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità quando vi sia occupazione preordinata all'espropriazione sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Controlli della Corte dei conti)

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere pubbliche di cui, all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con il rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

GIGLIA, *Relatore*, Vorrei far presente che in merito a tale articolo la I Commissione affari costituzionali ha espresso l'opportunità di una sua soppressione. Viceversa, ritengo, in conformità con quanto è sancito con leggi analoghe (ad esempio quella sull'edilizia carceraria), e atteso il carattere transitorio della presente normativa, in vista del varo di una organica riforma in materia all'esame della I Commissione affari costituzionali, che sia preferibile il mantenimento di tale articolo.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

(Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale).

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalgano ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

(È approvato).

ART. 25.

(Competenza contrattuale dei dirigenti).

L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 aprile 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

ART. 26.

(Lavori di variante e nuovi prezzi).

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS,

sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempreché non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso previsionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, perché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Attribuzioni del Vice Capo Compartimento e dei dirigenti tecnici dell'ANAS).

Presso ogni Compartimento della viabilità dell'ANAS è assegnato un vice capo compartimento, che dovrà essere un funzionario della carriera direttiva tecnica di qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto od ad esaurimento, al quale sono assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento 25 maggio 1895 n. 350.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al citato regolamento n. 350.

Ai dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS vengono assegnate funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti, oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione generale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di vice capo compartimento vengono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS.

GIGLIA, *Relatore*. In conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali in merito alla formulazione originaria di tale articolo, propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

ART. 27.

(Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS).

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore, del compartimento nella direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al citato regolamento n. 350.

Ai dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS vengono assegnate funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'ANAS.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla nuova formulazione dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore Giglia, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 27, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(Lavori e forniture in economia).

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a lire 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

(È approvato).

ART. 29.

(Parere degli organi consultivi).

I limiti di importo previsti dall'articolo 14, punto *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 sono elevati rispettivamente a 3000 e 1500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dall'articolo 17, punto *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 sono elevati rispettivamente a 500 e 3000 milioni di lire e a 500 e 1500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona o da un suo delegato che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavoro e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

(È approvato).

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Procedure in corso).

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, salvo quanto disposto dall'articolo 12 per l'affidamento a trattativa privata di lavori da parte di province e comuni.

(È approvato).

ART. 31.

(Leggi regionali).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

(È approvato).

ART. 32.

(Modifica dell'articolo 7, legge 2 febbraio 1973, n. 14).

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 è così modificato:

« Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ai mille milioni, e non inferiore a cento milioni può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione ».

(È approvato).

ART. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. Una breve dichiarazione per motivare il voto favorevole a questo provvedimento da parte del gruppo comunista.

Certo, non si tratta di un provvedimento organico né esso comprende — né poteva comprendere — la ristrutturazione di tutta la vasta e delicata materia che, in generale, investe la riforma della contabilità dello Stato e il sistema dei controlli e che richiama, da un lato, norme che risalgono a più di un secolo, dall'altra, una lunga serie di provvedimenti successivi, spesso di natura congiunturale, quasi sempre settoriale, per competenze amministrative e procedure complesse.

Questo periodo di crisi, ed anche di contraddizioni — per cui, alla necessità di mobilitare investimenti e, quindi, ricreare canali di risorse finanziarie per reali sbocchi occupazionali, si contrappongono macroscopici residui passivi, particolarmente nel Mezzogiorno — sollecita una particolare attenzione per il settore delle opere pubbliche, al fine di rimuovere gli ostacoli più evidenti che ne ritardano l'esecutività.

Il nostro obiettivo era, quindi, di giungere ad un provvedimento realistico — non ancora alla riforma, data la complessità della materia — che, pure con i suoi limiti, riuscisse ad incidere su quei punti che hanno inceppato l'esecuzione di opere pubbliche per migliaia di miliardi.

In effetti, il disegno di legge, così come è stato modificato ed integrato dal Comitato ristretto, prima, e dalla Commissione, dopo, consente di rispondere ad alcune esigenze più immediate, molte delle quali emergono

dalla indagine sulla spesa pubblica condotta dal Ministero del bilancio.

D'altra parte, penso che, quando in sede di accordo programmatico si poneva l'accento sul tema dell'accelerazione delle procedure per le opere pubbliche, si aveva in mente, soprattutto per quello che concerne il Mezzogiorno, un provvedimento a breve termine, finalizzato, appunto, all'attivazione degli investimenti.

È in questa direzione che vanno le modifiche e le integrazioni: infatti se ognuno di noi pone mente ai casi più singolari della propria regione o del proprio comune, riesce facilmente a cogliere quali situazioni potranno risultare agevolate.

Più in generale, il raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, meglio delineato rispetto al disegno originario, riporta a responsabilità, competenze e stimoli ai vari livelli gestionali ed esecutivi. Così, il termine temporale di tre anni dà al provvedimento in esame un carattere di transitorietà, finalizzata alla rimozione di oggettivi impedimenti alla attivazione di notevoli investimenti. Anche la temporanea attenzione per alcuni impedimenti legati agli strumenti urbanistici è tesa ad attivare una fase di transizione rispetto ai processi di programmazione e di gestione che produrrà la legge n. 10 del 1977. La stessa introduzione del preaccesso (per esempio) per la formazione degli strumenti urbanistici non è estranea alla necessità che questi ultimi siano sempre meno mero disegno e sempre più piani costruiti per l'intera città. Le norme, poi, che hanno integrato l'ex articolo 9, per quanto concerne l'aggiudicazione a trattativa privata, daranno un grado di maggiore certezza per l'esecuzione dei lavori; quelle, invece, che si richiamano ad una integrazione transitoria delle norme della CEE, allenteranno alcuni elementi di turbativa nella classe imprenditoriale, già scossa dalla crisi edilizia. Anche, infine, l'aver intaccato il meccanismo della revisione prezzi significa tendere al superamento di quell'accumulo di profitti che da più parti sono stati definiti perversi.

Non ritengo di dover richiamare tutti i punti del provvedimento: mi sono soffermato solo su quelli che hanno integrato il disegno originario rendendolo più efficace.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali» (1432):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 173, 174, 766, 919 e 1165.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carelli, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi, Drago, Fusaro, Giglia, Licheri, Matarrese, Merolli, Rocelli, Sbrizolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros e Tozzetti.

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 173, 174, 766, 919 e 1165.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO